



Il Ministro dell'Interno

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11.11.2019, con la quale il Comune di Cosenza (CS) ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUOEL;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31/01/2020 con cui, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune;

VISTA l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 del Comune di Cosenza (CS), redatta ai sensi dell'art. 259 del TUOEL, approvata con deliberazione consiliare n. 33 del 05.08.2020 e, successivamente, con decreto del Ministro dell'Interno n. 70611 del 14 aprile 2021;

VISTO il bilancio stabilmente riequilibrato, esercizi 2020-2022, approvato dal Comune di Cosenza con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28 giugno 2021;

CONSIDERATO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha ancora approvato il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota dell'ente prot. n. 114748 del 21.08.2023, con la quale viene richiesta l'attivazione della procedura prevista dall'art. 268, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 268, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricostituzione del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio;

VISTO in particolare, l'art. 268 comma 2 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale, nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento,



Il Ministro dell'Interno

anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso a forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli 30 e 34;

CONSIDERATO che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 11 settembre 2023 ha accolto la proposta del Comune di Cosenza circa la successiva adozione delle misure ai sensi del citato articolo 268, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, dover stabilire le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, ai sensi del sopracitato art. 268, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Sono stabilite, ai sensi dell'art. 268, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, le misure straordinarie necessarie per il risanamento finanziario del Comune di Cosenza contenute nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

La quantificazione e l'articolazione temporale delle misure è riportata nell'allegato A) di cui all'art. 1 del presente decreto.

Articolo 3

La verifica dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto ed il monitoraggio delle stesse sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con cadenza annuale.

In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le ulteriori misure da assumere per l'attuazione delle stesse, entro il successivo monitoraggio annuale. Qualora in tale sede la Commissione ne accerti nuovamente la mancata attuazione, trasmette una relazione alla Corte dei Conti, ai fini del controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 148-bis del TUEL.

La prima verifica è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.

Articolo 4



Il Ministro dell'Interno

È fatto obbligo al Comune di Cosenza (CS) di deliberare, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, gli atti concernenti l'attuazione delle misure di cui al presente decreto.

Articolo 5

Il Comune di Cosenza (CS) può, previa deliberazione del Consiglio comunale, proporre una diversa rimodulazione delle misure adottate e aggiornare di conseguenza il cronoprogramma.

Articolo 6

È fatto obbligo all'Organo di revisione economico-finanziaria ente, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire annualmente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali circa l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Articolo 7

È fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Copia del presente decreto è inviato alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza per la notifica al Comune di Cosenza e all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li 18 DIC. 2023

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(On. Wanda Ferro)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.